

## IL NUOVO QUESTIONARIO E LA COMPILAZIONE AUTOMATICA

DS6901

DS6901

# Al via il «super semplificato»: ecco quando conviene

**Ora si possono integrare e correggere i dati noti all'Agenzia delle Entrate e poi un sistema automatico li riporterà nei quadri e righe giusti**

di **STEFANO SARUBBI\***

Il modello 730 era nato snello e con l'obiettivo di semplificare la vita ai cittadini, rispetto al famigerato 740. Ma l'obiettivo è stato mancato. La dichiarazione si è via via complicata, basti pensare che le istruzioni sono arrivate ad occupare 112 pagine.

Dato che la semplificazione è ancora lontana, è stata introdotta da quest'anno in via sperimentale una compilazione semi automatica del 730. È la grande novità della campagna dichiarazioni dei redditi 2024. In pratica l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i dati e le informazioni di dettaglio sui redditi e gli oneri del singolo contribuente dell'anno 2023 già in suo possesso.

Il contribuente può verificarli rispondendo a un «Questionario» (il modello «Super semplificato») dove sono elencate le singole tipologie dei propri redditi e oneri. Ove i dati indicati dal Fisco siano incompleti o non corretti, il contribuente li può modificare o integrare e mediante una procedura automatica i dati saranno ri-

portati automaticamente nei campi corrispondenti del modello 730.

Anche nel Questionario, analogamente a quanto avviene nel 730 precompilato, ci sarà una sezione informativa apposita con i dati di quegli oneri che, pur disponibili, non sono stati inseriti nel modello messo a disposizione dall'Agenzia, indicando i motivi del mancato utilizzo.

Il Questionario semplificato interessa in modo particolare i contribuenti che predispongono il 730 da soli, direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, il contribuente può comunque decidere di continuare con la consolidata procedura del 730 precompilato.

## L'accesso

Il modello è già disponibile nella propria area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, ma può essere accettato, modificato ed inviato a partire soltanto a partire da lunedì 20 maggio: c'è comunque tempo perché il termine di presentazione del 730 è fissato al 30 settembre, ma chi ha bisogno di incassare rapidamente il rimborso Irpef, può presentarlo già a maggio-giugno per ottenere l'accredito sulla busta paga di luglio o con la rata di pensione di agosto e settembre.

I dati relativi alle dichiarazioni degli ultimi anni confermano la crescita

della modalità «fai da te», avvalendosi del precompilato predisposto dall'Agenzia delle Entrate, ma resta comunque gettonatissimo il ricorso all'assistenza dei Caf o dei professionisti abilitati.

Al 730 precompilato (o al modello Super semplificato) si accede utilizzando le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), la carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

## Con delega

La precompilata potrà essere utilizzata anche con eventuale delega ad un familiare (coniuge, figlio o un parente) o a una persona di fiducia di presentare la propria dichiarazione precompilata. La delega può essere attribuita sia accedendo direttamente all'area riservata, oppure tramite videochiamata nella sezione «prenota un appuntamento» del sito. In alternativa si può dare la delega con una richiesta via Pec o presentarla in un qualunque ufficio dell'Agenzia Entrate. La delega ha l'obiettivo di agevolare chi ha poca familiarità con la tecnologia, oppure non è in grado di gestire in autonomia il 730 fai da te. Su richiesta del contribuente, la durata della delega può essere estesa fino a 3 anni.

\*Associazione italiana dottori commercialisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Sotto la lente

Voci a cui prestare particolare attenzione nella dichiarazione precompilata 2024

Argomento	Possibili rischi
<b>Fabbricati e terreni</b>	Dati dei fabbricati ripresi da dichiarazione anno precedente. Importo affitti variati nel 2023 (adeguamenti, riduzioni) e nuovi contratti del 2023. Locazioni brevi inserite solo se comunicate dall'intermediario immobiliare. Alcuni dati inseriti nel foglio riepilogativo e non nel modello
<b>Ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico condominiali... ... o sul singolo appartamento</b>	Spese condominiali inserite in base ai dati comunicati da amministratore del condominio. Ripartizione tra aventi diritto (es. coniugi) da verificare Spese da bonifici 2023 non sempre inserite nel modello, ma solo nel foglio informativo (es. dati incompleti)
<b>Superbonus 90% Barriere architettoniche bonus 75%</b>	Controllare bene se importi inseriti. Talvolta sono nel foglio informativo e non nella dichiarazione
<b>Tasse scolastiche</b>	Talvolta sono nel foglio informativo e non nella dichiarazione
<b>Erogazioni liberali a Onlus</b>	Comunicazione facoltativa da parte dell'ente. Controllare bene se importi inseriti (detrazione o credito d'imposta)



## Meglio richiedere anche gli sconti dimenticati Mai accettare a scatola chiusa

**C**hi presenta il «730 precompilato» si trova davanti a un dilemma: è meglio accettare il modello già predisposto, senza modificarlo, per non incorrere in controlli successivi ed eventuali recuperi con sanzioni ed interessi, oppure è opportuno rettificare o integrare i dati delle spese se non sono completi?

Un dubbio infondato: per chi presenta il «fai da te» gli eventuali controlli saranno solo sulle spese modificate. E per chi si avvale del Caf o professionista abilitato, se ha le carte in regola non ha nulla da temere se rettifica la dichiarazione per inserire oneri detraibili o deducibili superiori a quelli riportati sul precompilato (in questo caso, non vi saranno comunque controlli sulle spese sanitarie non modificate). E risparmiare così sulle tasse da pagare.

Il 730 precompilato, inoltre, può non essere del tutto aggiornato. Non tutti i soggetti obbligati a inviare i dati - strutture sanitarie, singoli professionisti, amministratori di condominio, banche, assicurazioni, università, Inps, casse previ-

denziali e così via — potrebbero aver trasmesso all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli importi incassati a fronte delle prestazioni, senza trascurare, peraltro, che anche i contribuenti hanno avuto la possibilità di opporre esplicito rifiuto all'invio dei dati (che in tal caso non vengono riportati).

Discorso analogo in tema di mutui ipotecari: non sempre risultano precisi i dati relativi alla tipologia di finanziamento concesso, generando il dubbio se questo possa definirsi detraibile o meno.

E molti dati non sono ancora del tutto incrociabili: alcune erogazioni liberali alle Onlus e spese d'istruzione (corsi a pagamento, viaggi d'istruzione), le spese per l'attività sportiva dei figli o quelle per la badante o per gli assegni di mantenimento all'ex coniuge. Accettando il 730 a scatola chiusa, insomma, si rischia di perdere qualche sconto fiscale.

**S. Sa.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Addio agevolazioni se si usa il cash Irpef, il contante non conviene

**A**ddio ai contanti. Chi li ha usati per pagare il medico, l'agente immobiliare con cui si è comprata l'abitazione principale, la palestra dei figli, le tasse scolastiche perde il diritto alla detrazione Irpef del 19% spese. Anche per il 2023 la detrazione, infatti, spetta a condizione che l'onere sia stato sostenuto con sistemi di pagamento tracciabili, ad esempio bonifico, Mav, assegno, carte di credito, carte di debito (Bancomat) o prepagate.

La disposizione non si applica all'acquisto di medicinali e di dispositivi medici (in farmacia, quindi, si può continuare a pagare in contanti, dando comunque la propria tessera sanitaria per poter detrarre la spesa), nonché per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il pagamento con mezzi tracciabili deve risultare mediante prova cartacea della transazione (estratto conto bancario, copia del bollettino postale o del Mav e dei pagamenti con PagoPA).

Per le carte di credito serve l'estratto conto della carta (non basta la ricevuta del Pos); per le carte di debito / Bancomat è sufficiente la ricevuta del Pos leggibile (oppure l'estratto del conto corrente bancario collegato); per le carte prepagate va esibita la ricevuta del Pos oppure la stampa dei movimenti della carta ricavata dal sito o dall'app. Per i pagamenti via smartphone con app o altri sistemi elettronici, la prova del pagamento può essere l'estratto conto del mezzo elettronico o, se non disponibile, la stampa della ricevuta elettronica della transazione o anche la e-mail di conferma della transazione.

In mancanza, l'utilizzo di uno strumento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione specifica (ad esempio «pagamento con carta di credito / bancomat / assegno») in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme.

**S.Sa.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA